

ORDINANZA

N. 2 DEL 02/02/2026

Oggetto: Ordinanza di interdizione dei porticcioli di Sant'Erasmo e dell'Acquasanta

- VISTA la Legge 84/94 e ss.mm.ii.;
- VISTO Il Codice della Navigazione (Regio Decreto 30.03.1942, n. 327);
- VISTA Il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (D.P.R. 15.02.1952, n. 328);
- VISTO il D.M. 210 del 18.08.2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- VISTO Il D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della strada"
- VISTO L'art. 28 della Legge 25 novembre 2024 n. 177, recante "Modifiche al Codice della Strada in materia di regolamentazione della circolazione stradale in ambito portuale;

CONSIDERATO che le forti mareggiate dei giorni 20 e 21 gennaio 2026, per la loro rilevante intensità hanno causato diversi danni ad alcune strutture ed infrastrutture portuali;

VISTI i sopralluoghi effettuati;

VISTA la propria ordinanza n.1 in data 23.01.2026;

RITENUTO: necessario effettuare le necessarie verifiche presso le aree/zone/strutture nelle quali potrebbero essere presenti danni non evidenti tali da causare pericoli per cose e persone;

RITENUTO necessario garantire la pubblica incolumità;

ORDINA

Art. 1

(Prescrizione generale)

A far data dall'entrata in vigore della presente ordinanza, il molo del porticciolo di Santo Erasmo, porto di Palermo, meglio evidenziato nella planimetria allegata (**all.1**), fatti salvi i divieti operativi già esistenti, è interdetto al transito di ciclomotori, motocicli autovetture e mezzi pesanti sino a diversa determinazione di questa Autorità di sistema portuale. Inoltre, ad integrazione di quanto già previsto nell'ordinanza n. 1_2026 citata in premessa, anche l'area delimitata in giallo (**all. 2**), adiacente il molo di sottoflutto del porticciolo dell'Acquasanta, porto di Palermo, è soggetta alle medesime limitazioni di cui al comma che precede.

Art. 2 (Deroghe)

I divieti stabiliti al precedente articolo 1 del presente provvedimento ordinatorio, non si applicano ai mezzi della Guardia Costiera, ai mezzi appartenenti alle Forze di Polizia, ai veicoli di soccorso e/o di emergenza, oltre che ai mezzi degli Enti e degli eventuali operatori economici impiegati nelle attività di valutazione tecnica dei danni riportati alle suddette banchine. I concessionari ivi insistenti potranno essere autorizzati ad accedere con mezzi meccanici destinati al recupero/manutenzione di natanti o alla manutenzione di opere insistenti nelle proprie concessioni

ARTICOLO 3 (disposizioni finali e sanzioni)

Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato e/o illecito amministrativo, è punito, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, ovvero dalle norme sulla circolazione stradale (Codice della Strada).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Avv. Annalisa Tardino)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. N.82/2005 e ss.mm.)

APPROVAZIONE

Oggetto: Ordinanza di interdizione dei porticcioli di Sant'Erasmo e dell'Acquasanta

il Responsabile Unico del Progetto

APPROVA

29/01/2026

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Luciano Caddemi

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. N.82/2005 e ss.mm.)

VISTO DEL DIRIGENTE

Oggetto: Ordinanza di interdizione dei porticcioli di Sant'Erasmo e dell'Acquasanta

il Dirigente

VISTA

30/01/2026

Il Dirigente

Avv. Caterina Montebello

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. N.82/2005 e ss.mm.)

VISTO DEL DIRIGENTE

Oggetto: Ordinanza di interdizione dei porticcioli di Sant'Erasmo e dell'Acquasanta

il Dirigente

VISTA

30/01/2026

Il Dirigente

Ing. Enrico Petralia

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. N.82/2005 e ss.mm.)

APPROVAZIONE

Oggetto: Ordinanza di interdizione dei porticcioli di Sant'Erasmo e dell'Acquasanta

il Segretario Generale

APPROVA

30/01/2026

Il Segretario Generale

Dott. Luca Lupi

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. N.82/2005 e ss.mm.)